

Decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9

Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli - Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni.

ART. 1

Oggetto e rapporti con la normativa previgente

1. Il presente decreto detta le norme di attuazione della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, che modifica gli articoli 4 e 5 dello statuto speciale della regione autonoma Friuli - Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni.

2. Le presenti norme di attuazione disciplinano la materia dell'ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni, abrogando tutte le precedenti disposizioni incompatibili.

(Omissis)

(...)

ART. 3

Trasferimento di funzioni amministrative

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 4 sono trasferite all'amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 8 dello statuto speciale, tutte le attribuzioni amministrative concernenti gli enti locali precedentemente esercitate da organi centrali o periferici dello Stato comprese quelle di intervento sostitutivo.

ART. 4

Funzioni amministrative riservate allo Stato

1. Restano di competenza degli organi dello Stato le funzioni in materia di tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico, di lotta alla criminalità organizzata, nonché quelle in materia di protezione civile esercitate nell'interesse nazionale.

2. Resta altresì di competenza degli organi dello Stato il controllo sui servizi dello stato civile, anagrafe, leva militare, servizio elettorale, nonché servizi di statistica limitatamente alle funzioni proprie dell'Istituto nazionale di statistica.

(Omissis)

(...)

ART. 6

Controllo sugli enti locali

1. La regione, con proprie leggi, determina la natura e la disciplina dei controlli nei confronti degli enti locali.

2. Spettano alla regione anche i provvedimenti concernenti la sospensione e lo scioglimento dei consigli provinciali e comunali e la sospensione,

rimozione e revoca degli amministratori, salvo i provvedimenti adottati dallo Stato in base alla normativa antimafia o per motivi di ordine pubblico.

3. I provvedimenti, adottati nell'esercizio del controllo sugli organi, vanno comunicati al commissario del Governo nella regione.

ART. 7

Funzioni amministrative in materia elettorale

1. La regione disciplina il procedimento di elezione negli enti locali, esercitandone tutte le funzioni, compresa la fissazione e l'indizione dei comizi elettorali.

2. Gli uffici periferici dello Stato assicurano la collaborazione, se richiesta, alla gestione dell'attività elettorale.

(Omissis) (...)

ART. 11

Giuramento del presidente della provincia e del sindaco

1. Il presidente della provincia presta giuramento dinanzi ad un organo della regione¹. Dell'avvenuto giuramento è data formale e tempestiva comunicazione alla [prefettura]² competente per territorio.

2. Per quanto riguarda il giuramento del sindaco, continua a trovare applicazione la normativa statale.

(Omissis) (...)

ART. 14

Status degli amministratori locali

1. Spetta alla regione disciplinare lo status degli amministratori locali.

(Omissis) (...)

ART. 18

Disposizioni transitorie e finali

1. Fino alla data di entrata in vigore delle nuove leggi regionali disciplinanti la materia oggetto del presente decreto, continua ad applicarsi la normativa statale e regionale vigente.

1) Ai sensi dell'art. 25 della l.r. 4.7.1997, n. 23 il Presidente della Provincia presta giuramento dinanzi al Presidente della Regione o ad un Assessore regionale da questi delegato. Il giuramento è prestato prima dell'assunzione delle funzioni e immediatamente dopo la proclamazione degli eletti. La formula del giuramento è la seguente: "Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato e della Regione, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'Amministrazione per il pubblico bene".

2) Ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. 30.7.1999, n. 300, si legga: "Prefettura – Ufficio territoriale del Governo".

2. Salvo quanto disposto dall'articolo 17 e dal successivo comma 3, il trasferimento delle funzioni previste dal presente decreto decorre dal trentesimo giorno successivo alla data della sua entrata in vigore, fermo il compimento dei procedimenti già iniziati, alla data del trasferimento delle funzioni, con oneri a carico dello Stato.

3. Fino a quando non sarà diversamente disposto con legge regionale e comunque non oltre il 31 dicembre 1997, rimangono ferme le funzioni amministrative degli organi dello Stato riguardanti il procedimento di elezione degli enti locali.